



COMUNE DI COMABBIO

PROVINCIA DI VARESE

Piazza Marconi, 1/1 – 21020 COMABBIO - P. IVA 00261830129

Tel. 0331.968572 - fax. 0331.968808

e- mail: segreteria@comune.comabbio.va.it

amministratori@comune.comabbio.va.it

IL SINDACO

NOTA SINTETICA DPCM del 22 marzo 2020.

Le novità riguardano principalmente le attività produttive industriali e commerciali all'ingrosso.

Le disposizioni avranno validità da lunedì 23 marzo a venerdì 3 aprile 2020 (le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza).

Le misure contenute in quest'ultimo decreto si sommano a quelle (riferite principalmente alle attività professionali e al commercio al dettaglio) contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo e nell'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo, la cui validità, inizialmente fissata al 25 marzo, è stata prorogata al 3 aprile.

Alcuni punti essenziali:

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nella tabella (vedi allegato 1 al decreto).

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza

Gli uffici pubblici restano aperti secondo le modalità avviate le scorse settimane (contatti telematici e telefonici, servizi online) e sono valide le disposizioni indicate nel Decreto Cura Italia (art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18).

Non cambia nulla per le attività commerciali, resta valido quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020, ma le chiusure sono prorogate al 3 aprile.

Dal 22 marzo 2020 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

ATTENZIONE NON SONO PIÙ CONSIDERATE VALIDE MOTIVAZIONI LA NECESSITÀ O IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.

E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.